



# COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009 FAX 0142/488959

Ordinanza n. 16/2014

## ORDINANZA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DI AREE PRIVATE, FOSSI, RIVI E SCOLATORI, TAGLIO RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

### IL SINDACO

**VISTI** gli articoli 913, 915, 916, 917 del codice civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e agli utilizzatori degli stessi;

**VISTO** che è evidente che anche nelle nostre zone possono verificarsi frequenti precipitazioni intense ed abbondanti anche di carattere straordinario;

**ACCERTATO** che gli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio comunale, sino ad oggi, hanno prodotto ingenti danni, sia al patrimonio pubblico in genere (strade, fognature, acquedotti, ecc..), che al patrimonio privato (fondi agricoli, fabbricati rurali, ecc.);

**CONSIDERATO** che lo scorrimento incontrollato delle acque superficiali, associato all'anomalo comportamento pluviometrico che si allontana sempre più dalla tipicità mediterranea, determina, nei casi di piogge intense e prolungate, l'insorgere di fenomeni che in tempi brevi evolvono in smottamenti, con possibili colate detritiche e ristagno d'acqua nei fossi o nei canali, producendo situazioni di rischio per la pubblica incolumità anche di tipo igienico sanitario;

**RILEVATO** che i terreni agricoli del territorio comunale non presentano una buona regimentazione delle acque piovane, in quanto non vengono di solito realizzate le opere di sistemazione idraulica necessarie;

**VISTO** che:

- su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
  - impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  - impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano nei terreni sottostanti;
  - scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acqua di qualsiasi natura (art. 15 comma 1- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni);
- ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:
  - aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade;
  - costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
  - impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni (art 16, comma 1- D.lgs. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni).
- I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 (D.Lgs. 285 del 30.04.1992) (fabbricati e muri di qualunque genere), lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e alla sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada;

- Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi (art 31- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni);
- Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi ( art. 32 comma 1- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni);
- I proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza (art. 33 comma 1- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni);
- Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in contrario (art. 33 comma 2- D.Lgs. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni);
- Le strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe, taglio delle siepi o altre ostruzioni vegetali, manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali, in difetto provvede il Comune con rivalsa di spese (Regolamento di Polizia Urbana);

**RICORDATO** che l'art. 29 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) pone l'obbligo, a carico dei proprietari confinanti, di mantenere le siepi in modo tale da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, specie nel caso in cui nascondano la segnaletica o comunque ne compromettano la visibilità, e che, in caso di caduta, in particolare, in occasione di eventi meteorologici intensi, quali temporali, forti piogge e vento, possono rappresentare un pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità;

**RICORDATO** che i frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l’aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi (art. 25 Regolamento Comunale di polizia rurale);

**RICORDATO**, ancora, che i rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei proprietari;

**VISTO** l'art 15 c.1 a) e c. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e la sentenza di Cassazione n. 12262, del 17.7.12, che detta norme in merito al danneggiamento e/o alla deformazione della sede stradale e/o delle infrastrutture, causate anche dall'invasione di radici, con la conseguente creazione di pericoli per la circolazione dei veicoli e per la pubblica incolumità;

**RICORDATO**, altresì, che gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione), gli artt. 892 e 893 C.C. e l’art. 22 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, dettano norme relative, tra l'altro, alla distanza dai confini da osservare a seconda dell'altezza degli alberi, delle siepi e piantagioni tra fondi privati e/o confinanti con strade pubbliche o di uso pubblico e canali;

**VISTI** gli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.), che dettano norme relativamente alla manutenzione delle ripe, condotte delle acque e canali artificiali;

**RITENUTO** che:

- sia necessario provvedere con urgenza alla pulizia dei fossi ed all’eventuale rimozione di manufatti stradali esistenti sopra i canali e fossi che ostruiscono il normale deflusso delle acque, oltre al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada, onde evitare situazioni di pericolo e di rischio igienico-sanitario;
- il presente provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute e a tutela della collettività locale, per prevenire esondazioni ed allagamenti in caso di piogge e per prevenire pericoli per la circolazione stradale;

**TENUTO CONTO**, che la presente ordinanza è rivolta alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

**VISTO** il D. Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale",

## **ORDINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruitori degli stessi dovranno, immediatamente e comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza:

1. eseguire o far eseguire la pulizia dei fossi laterali alle strade, fossi, rivi, cunette e ripe. I suddetti proprietari e/o responsabili, dovranno comunque tenere costantemente pulite le dette opere, in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane;
2. mantenere le ripe in modo da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro della sede stradale e pertinenze per caduta massi od altro materiale ed impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;
3. ai proprietari di fossi o canali, di mantenerli puliti per consentire il libero scorrimento delle acque, rimuovendo rifiuti o altro materiale che possano comprometterne l'efficienza, sostituendo i tubi di diametro non idoneo alla sezione del relativo fosso stradale;
4. ai proprietari di strade private di accesso a strade comunali o vicinali ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori delle stesse, di pulire i fossi privati costituenti la rete superficiale di sgrondo delle acque, evitando che l'acqua defluisca sulle strade comunali o vicinali, attraverso interventi di allargamento o di aumento della profondità o creando nuovi fossi di scolo con decorso trasversale alla pendenza del terreno e con inclinazione tale che le acque non creino erosioni o collocando, laddove sia necessario in base alla pendenza della strada privata, apposite griglie di raccolta delle acque in modo da convogliarla negli appositi canali o fossi di scolo;
5. ai proprietari di strade private di accesso a strade comunali o vicinali ed a coloro che siano a qualunque titolo conduttori o fruitori delle stesse, di impedire che il materiale proveniente dalle loro strade, come ghiaia, sabbia o terra, possa invadere il sedime delle strade comunali o vicinali;
6. provvedere al taglio di rami ed alla potatura delle piante che si protendono oltre il ciglio della strada nonché di quelle che comunque possano cagionare situazioni di degrado e di pericolo o che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, interferendo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
7. la potatura periodica di siepi radicate sui propri fondi, che provocano restringimenti e/o invasioni sulla strada confinante;
8. che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi sia immediatamente rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e consegnato in discarica autorizzata;
9. che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Locale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

Che tali operazioni dovranno essere comunque tutte effettuate ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con minimo di due cicli annuali di lavoro da effettuarsi secondo le seguenti scadenze:

- **il primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL primo aprile di ogni anno a far data dalle presente ordinanza ;**
- **il secondo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL primo ottobre di ogni anno a far data dalle presente ordinanza ;**

### **AVVERTE**

Che la presente ordinanza riveste carattere contingibile ed urgente.

Che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine che sarà disposto in conseguenza agli accertamenti:

1. alla esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, a norma dell'art. 70, comma 2, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o dei vigenti regolamenti comunali;
2. all'applicazione di una sanzione amministrativa come previsto dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni) o dal vigente regolamento comunale di polizia rurale o di Polizia Urbana;

In caso di inottemperanza, salvo quanto disposto dal Codice della Strada e dalle altre leggi e regolamenti, si procederà con la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, per la violazione dell'art. 650 del C. P., salve le segnalazioni per le accertate più gravi violazioni amministrative e/o penali.

La polizia locale è incaricata della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza. Sono altresì incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della medesima gli altri organismi indicati nell'art. 12 del C.d.S. (D.Lgs. 285/1992) e comunque tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, punire i contravventori a termini di legge e segnalare eventuali situazioni in contrasto con essa.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, nonché mediante pubblici avvisi ed affissione nei luoghi pubblici. Avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso amministrativo al T.A.R. Piemonte entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga trasmessa a:

- Polizia Locale dell'Unione Collinare Terre di Vigneti e Pietra da Cantoni;
- Stazione Carabinieri di Rosignano Monferrato,
- ASL AL – Dipartimento di prevenzione;
- Vigili del Fuoco di Casale Monferrato;
- Corpo Forestale dello Stato di Alessandria;

e per conoscenza a:

- Prefettura di Alessandria;
- Questura

### **I N F O R M A**

- Che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il geom. Laura Barbano Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. e tecnico manutentivo del Comune di Rosignano Monferrato;

- Che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

- Che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso il Servizio Tecnico LL.PP. e tecnico manutentivo Comunale.

Rosignano Monferrato, li 28.04.2014

**IL SINDACO**  
**(Cesare Chiesa)**